



**Comune di  
Ascoli Piceno**

*Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana*

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE  
DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO  
OPERATORE ECONOMICO PER LA PRESTAZIONE DI  
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER  
L'AUTONOMIA, SOCIALIZZAZIONE E  
COMUNICAZIONE PERSONALE A FAVORE DI ALUNNI  
DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO  
TERRITORIALE SOCIALE XXII (REGIONE MARCHE)**

***CIG: 6650408A49***

***DISCIPLINARE DI GARA***

## SOMMARIO

Articolo 1: Premessa .....	3
Articolo 1.1: Oggetto e durata dell'Accordo Quadro .....	4
Articolo 2: Valore stimato dell'Accordo Quadro e importo a base d'asta.....	5
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara.....	6
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI, dei consorzi ordinari da costituirsi.....	12
Articolo 3.2: Requisiti dei RTI già costituiti.....	13
Articolo 3.3: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/2006.....	14
Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs.163/2006 costituiti.....	15
Articolo 3.5: Avvalimento .....	16
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive .....	17
Articolo 3.7: Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione .....	18
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara.....	18
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione.....	19
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta. ....	21
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta.....	23
Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa .....	23
Articolo 7.1.1- Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi. ....	25
Articolo 7.2. Busta Tecnica.....	26
Articolo 7.3. Busta Economica .....	27
Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE.....	27
Articolo 8: Garanzie.....	29
Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi.....	32
Articolo 9: Aggiudicazione e adempimenti per la stipula dell'accordo quadro .....	33
Articolo 10: Subappalto .....	34
Articolo 11: Riservatezza delle informazioni .....	35
Articolo 12: Informazioni di carattere generale.....	35

## Articolo 1: Premessa

Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dal Comune di Ascoli Piceno (di seguito anche Stazione Appaltante) per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, per la prestazione di servizi di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII - Regione Marche (di seguito anche A.T.S. XXII o Ambito), fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione del servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 (di seguito denominato anche Codice), del perfezionamento dell'Accordo Quadro e degli appalti specifici basati sullo stesso.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 448 del 12 aprile 2016.

L'Accordo Quadro è soggetto alle disposizioni previste dal Bando di gara, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 163/06, dal DPR 207/2010, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Accordo Quadro.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Tecnico.

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 14.04.2016, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15.04.2016 n. 43, pubblicato sul profilo del committente <http://www.comuneap.gov.it> sezione bandi gara e contratti, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziocontrattipubblici.it> e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche <https://www.contrattipubblici.marche.it>.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00) scegliendo esclusivamente tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015; per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG: 6650408A49 che identifica la presente procedura.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico.

Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l'offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.

Si precisa quanto segue:

- Il modello dichiarazioni, l'offerta tecnica e quella economica devono essere sottoscritte **a pena di esclusione**;
- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate per la partecipazione alla gara, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;

- tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
  - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità e per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
  - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso nelle dichiarazioni andranno indicati gli estremi della procura che può essere allegata in copia;
  - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste **a pena di esclusione** dal disciplinare di gara, comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

### **Articolo 1.1: Oggetto e durata dell'Accordo Quadro**

Oggetto della gara è la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico attraverso il quale, nel periodo di vigenza dello stesso, ciascun Comune appartenente all'A.T.S. XXII potrà basare l'affidamento di appalti specifici per la prestazione dei servizi di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili residenti nei Comuni dell'Ambito, meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

Il Comune di Ascoli Piceno, in qualità di ente capofila dell'A.T.S. XXII, effettua una gara unica accorpando prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo che interessano i Comuni appartenenti all'Ambito, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di servizi che nel tempo dovranno essere acquisiti; perciò, l'affidamento dei singoli appalti specifici, verrà disposto successivamente da ogni singolo Comune appartenente all'A.T.S. XXII che aderisca all'Accordo Quadro, man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività risulterà definita, fermo restando il rispetto del budget previsto dall'Accordo Quadro, l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nel medesimo e senza possibilità di rilancio del confronto competitivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co. 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, così come modificato dall'art. 26-bis, co. 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le attività oggetto dell'Accordo Quadro e successivamente dei singoli Appalti specifici sono riconducibili ad una prestazione unitaria ed indivisibile; l'eventuale frammentazione di tali attività, in capo a più Fornitori, risulterebbe diseconomica per le Amministrazioni, creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.

Il presente Accordo Quadro ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo; nel rispetto della vigente normativa, la Stazione Appaltante si riserva di procedere al rinnovo per un periodo di ulteriori 12 (dodici mesi) previa comunicazione scritta al Fornitore almeno due mesi prima della scadenza.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i Comuni appartenenti all'Ambito potranno affidare i singoli appalti specifici salvo che l'importo massimo spendibile, precisato all'articolo 2 del presente disciplinare, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);
- l'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del Fornitore, ammontano, presuntivamente, a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;
- con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
- il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;
- i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
- i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;
- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

## **Articolo 2: Valore stimato dell'Accordo Quadro e importo a base d'asta**

Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di tre anni è il seguente: Euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila/00) Iva esclusa.

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all'Ambito che utilizzeranno l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, sia per il Comune di Ascoli Piceno sia per le altre Amministrazioni dell'Ambito.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del predetto importo massimo. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite sopra definito.

Al fine di controllare il budget di spesa il Fornitore e ciascun Comune aderente all'Accordo Quadro, si obbligano ad inviare alla Stazione Appaltante al termine di ciascun anno scolastico, il report relativo all'importo dei servizi prestati per ogni appalto specifico concluso.

Ai fini dell'art. 29 del codice dei contratti, è prevista la seguente opzione:

- alla scadenza dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di *12 mesi* per un valore presunto IVA esclusa, pari a Euro 800.000,00 (ottocentomila/00); la richiesta di rinnovo dell'Accordo Quadro alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima del termine finale dell'accordo originario.

**La base d'asta, costituita dal prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, è pari a Euro 18,00 (diciotto/00) IVA esclusa.**

**I costi della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a Euro 0 (zero).**

In ogni caso, le singole Amministrazioni provvederanno, all'atto della stipula di ogni appalto specifico, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione della prestazione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

### **Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;

- G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- H) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- I) operatori economici, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

**a) requisiti di ordine generale:**

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico;
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e quindi:
  - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;
  - c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa che il sottoscrittore del modello dichiarazioni può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;

- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; a tal fine, indica in via collaborativa le proprie posizioni INPS, INAIL ed eventuali posizioni aperte presso le Casse di previdenza di riferimento. Si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

- m-bis) *(nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA)* che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. 163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06 , per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell'art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la circostanza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;
- m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
3. che nei propri confronti non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 *(incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego)*;
  4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
  5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
  6. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al patto di integrità approvato dal Comune di Ascoli Piceno con deliberazione di giunta n. 244/2013, allegato alla documentazione di gara, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e, di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**N.B. Il concorrente deve dichiarare in maniera dettagliata, tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., con riferimento a qualsivoglia fattispecie di reato.**

**Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato**

concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..

Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

**NB<sup>2</sup>.** In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori muniti di rappresentanza ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata/ceduta/affittata o le società fuse nel nell’ultimo anno e ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

**NB<sup>3</sup>:** In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare relativamente al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 entrambi i soci.

**NB<sup>4</sup>:** In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente deve a pena di esclusione:

- a) dichiarare di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,...]:

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di .....

- b) dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- c) deve allegare i seguenti documenti:

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione

- del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- **dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:**
    - 1) **attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e il possesso, di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;**
    - 2) **si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;**
    - 3) **attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;**
  - **originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.**

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del d.lgs. 163/06; nei confronti delle stesse, inoltre, non dovrà sussistere la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (*ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*).

Ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "*black-list*" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

**a-bis) requisiti di idoneità professionale:**

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice dei contratti).

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle

Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

**b) requisiti di capacità tecnica e professionale:**

1. aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno **Euro 800.000,00 IVA esclusa**.

Per servizio analogo si intende il servizio socio-educativo e/o socio-assistenziale, svolto in ambito scolastico, domiciliare o in apposito centro socio educativo riabilitativo, in favore di persone in situazione di disabilità, come definite all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e riconosciute ai sensi dell’art. 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria che non abbiano compiuto 65 anni di età.

Non sono da considerarsi servizio analogo:

- il servizio di assistenza svolto all’interno dei mezzi di trasporto (scuolabus, pulmini per il trasporto disabili, etc...);
- il servizio assistenziale svolto nei confronti di persone anziane non autosufficienti così come definite dall’art. 22 co.1 della L.R. Marche 32/14.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

2. aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nell’ambito dei servizi di cui al punto b1, un servizio analogo di valore pari ad almeno il 40% dell’importo complessivo indicato al punto b1 I.V.A. esclusa;

**Per attestare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando preferibilmente l’allegato schema di istanza di partecipazione (Modello 1<sub>PAMD</sub>).**

E’ vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

**Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.**

**Articolo 3.1: Requisiti dei RTI, dei consorzi ordinari da costituirsi**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06 ciascun operatore deve dichiarare, **a pena di esclusione:**

- a) il possesso dei requisiti di ordine generale;

- b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- c) l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.37 co. 8 del d.lgs. 163/06;
- d) il possesso del requisito di idoneità professionale, nel rispetto della previsione sotto riportata:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande;

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

- e) i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto, per intero, dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

### Articolo 3.2: Requisiti dei RTI già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett d) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti, l'ATI costituita deve indicare, **a pena di esclusione:**

- a) gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
- c) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte di tutte le imprese associate;
- d) il possesso del requisito di idoneità professionale, nel rispetto della previsione sotto riportata:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

- e) le modalità di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale con espressa indicazione delle singole associate con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Ciascuna associata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla mandataria (requisito non frazionabile); il possesso da parte della mandataria del presente requisito vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1).

Si precisa che il legale rappresentante dell'ATI costituita può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle ditte associate costituenti l'ATI, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata componente l'ATI, corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

### **Articolo 3.3: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/2006**

In caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 il consorzio deve indicare, **a pena di esclusione**:

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara;
- c) chi eseguirà la fornitura;
- d) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa.
- e) il possesso del requisito di idoneità professionale nel rispetto della previsione sotto riportata:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice;

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

- f) se possiede direttamente o meno i requisiti di capacità tecnica e professionale con espressa indicazione delle singole consorziate esecutrici con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto direttamente dal consorzio o dalle consorziate esecutrici nel loro complesso;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dal consorzio o da una singola consorziata esecutrice (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1).

Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

### **Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs.163/2006 costituiti.**

In caso di consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006 già costituiti, il consorzio deve indicare, a pena di esclusione:

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) l'elenco delle imprese costituenti il consorzio;
- c) le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;
- d) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate;
- e) il possesso del requisito di idoneità professionale nel rispetto della previsione sotto riportata:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza;

f) le modalità di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

- il Consorzio dovrà indicare espressamente le singole consorziate con i relativi requisiti, nel rispetto delle previsioni che seguono ed in particolare:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso: una consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.

Ciascuna consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla consorziata che esegue le prestazioni in misura maggioritaria. Il possesso del presente requisito da parte della consorziata vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1).

Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

La partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 34 co 1 lett. e) sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

### **Articolo 3.5: Avvalimento**

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.3 lett. B1 e B2 del disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente all'art.49 del d.lgs.n.163/2006 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 49 del d.lgs.n.163/2006 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella **BUSTA "A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, utilizzando gli schemi allegati al modello di dichiarazioni:

a) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- d) **il PassOE** relativo all'impresa ausiliaria.

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 49, co. 2, lett. f) del Codice, **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010**, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

### **Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive**

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 co 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114 dell'11/8/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai medesimi articoli verrà irrogata una sanzione pecuniaria **pari all'1 per mille del valore complessivo dell'Accordo Quadro**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **sette giorni**, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara.

**La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006 sono individuati come **dichiarazioni indispensabili** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.lgs. 163/2006 e come **elementi indispensabili** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "**a pena d'esclusione**".

La richiesta d'integrazione/regolarizzazione e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria saranno disposte tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 46 co. 1bis del d.lgs. 163/06 e in ossequio agli orientamenti consolidati in materia di soccorso istruttorio.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 comma 1 del d.lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

### **Articolo 3.7: Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCpass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – AVCpass- Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del **PASSOE** non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta e la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

In ogni caso qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare direttamente le verifiche dei requisiti

### **Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro il **termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 30 maggio 2016, lunedì (30.05.2016)** esclusivamente al Comune di Ascoli Piceno, Protocollo Generale Piazza Arringo n. 1, 63100 Ascoli Piceno.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio. Al riguardo, si precisa che il Servizio Protocollo Generale/U.R.P. del Comune di Ascoli Piceno osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

L'inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

**“CIG 6650408A49 - Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la prestazione di servizi di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale XXII”.**

**Scadenza offerte: 30.05.2016 ore 12:30 – NON APRIRE”.**

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico sopra citato, deve contenere al suo interno 3 (tre) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **“A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
- 2) **“B - Offerta tecnica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2;
- 3) **“C - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo paragrafo 7.3.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara e degli allegati saranno escluse.

## **Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione**

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale sita in Piazza Arringo, Servizio Appalti e Contratti, Edificio B, piano 2° - **il giorno 01 giugno 2016, mercoledì, alle ore 11.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione giudicatrice (di seguito Commissione), costituita ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, nella prima seduta, procederà:

- (i). alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- (ii). a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- (iii). a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

- (iv). ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- (v). in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di sette giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri indicati nella *Tabella A "Temi tecnici di valutazione e coefficienti ponderali"* allegata al presente Disciplinare e le modalità descritte all'articolo 6 del medesimo.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti; quindi procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 6 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della Commissione di gara.

La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e procede alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

La Commissione comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

## Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- offerta tecnica (massimo punti 70);
- offerta economica (massimo punti 30).

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

A tale scopo, la Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell'offerta proposta, secondo la formula di seguito enunciata, fatta salva la successiva riparametrazione che sarà effettuata in relazione al peso complessivo del criterio "Offerta tecnica":

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei criteri di valutazione;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al criterio di valutazione (i) come indicato nella TABELLA A contenente "TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE E COEFFICIENTI PONDERALI" allegata al presente disciplinare;

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a)_i$ , variabili tra zero e uno, sono determinati:

a) per ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa:

1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali specificati nella Tabella A del presente disciplinare, da parte di ogni commissario;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Si precisa che i coefficienti sono determinati utilizzando la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Giudizio	Note (descrizione valutazione)
0	Inadeguato	La soluzione proposta è inadeguata a quanto richiesto
0,1	Molto scarso	La soluzione proposta non si presenta attinente a quanto richiesto
0,2	Scarso	La soluzione proposta di presenta molto poco attinente a quanto richiesto

0,3	Insufficiente	La soluzione proposta si presenta poco attinente a quanto richiesto
0,4	Mediocre	Il requisito è trattato in misura poco esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
0,5	Parzialmente sufficiente	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
0,6	Sufficiente	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
0,7	Discreto	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto
0,8	Buono	Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente a quanto richiesto.
0,9	Più che buono	Il requisito è trattato in misura quasi pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde quasi pienamente a quanto richiesto
1	Ottimo	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.

In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla lex specialis, deve essere effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Sarà, inoltre, effettuata la riparametrazione in relazione al peso complessivo del criterio "Offerta tecnica", tenuto conto dell'indice complessivo di valutazione delle singole offerte: se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei punteggi previsti dalla lex specialis per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il punteggio totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse.

b) per quanto riguarda il prezzo, attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = (1-R_{max}) / (1-R_a)$$

dove:

$R_{max}$  = ribasso più elevato tra quelli offerti in gara;

$R_a$  = ribasso offerto.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

## Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell'offerta

### Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa

Nella BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere contenuta la seguente documentazione, e precisamente:

- a a pena di esclusione, **l'istanza di ammissione con le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione**, redatte su carta bollata da Euro 16,00 (sedici/00), preferibilmente secondo il modello allegato denominato *Modello I<sub>PAMD</sub>* che deve essere compilato in ogni sua parte; le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. Si invita ad allegare copia della relativa procura. Nelle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (*gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all'interno del modello di dichiarazioni e, in tal caso, non occorre allegare separate dichiarazioni*):
  - **di rientrare tra i soggetti ammessi** a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.163/06 e succ. mod e int specificandone la natura giuridica;
  - **il possesso dei requisiti di partecipazione**, in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente disciplinare;
  - (*nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa*) che le copie di tutti i documenti allegati al modello dichiarazioni e/o all'offerta sono conformi all'originale in proprio possesso;
- a a pena di esclusione, **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui al successivo articolo 8 del presente disciplinare, **con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, co. 8, del D.Lgs. 163/2006, concernente l'impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall'art. 75 co. 3 del D.Lgs. 163/2006, a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario;**
- b (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice) **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del

comma 7 dell'art. 75 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in possesso dello stesso, richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare;

- b) **ricevuta di pagamento**, comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., pari a Euro 140,00 (centoquaranta/00), ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266. Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C è un adempimento richiesto a pena di esclusione.

Le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. <http://www.anticorruzione.it>. Il codice CIG è riportato all'articolo 1 del presente disciplinare. Il CF del Comune di Ascoli Piceno è il seguente: 00229010442. In caso di ATI o di consorzi, sia costituiti che da costituirsi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio.

- c) (nel caso di avvalimento) a pena di esclusione, la documentazione prevista dall'art.3.5 secondo le modalità ivi riportate;
- d) **PASSOE** di cui all'art. 2, co. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC) relativo al concorrente; in aggiunta nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice anche il **PASSOE** relativo all'impresa ausiliaria.

A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, nella BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, (gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all'interno del modello di dichiarazioni):

- a) dichiarazione relativa al domicilio fiscale, Codice Fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC o numero di fax il cui utilizzo si autorizza ai sensi dell'art. 79, co. 5, del d.lgs.163/06 e s.m.i., per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b) dichiarazione relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;
- c) dichiarazione relativa alle posizioni assicurative e alla posizione fiscale.

**Si invitano i concorrenti ad accorpare le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e gli eventuali allegati in un unico documento firmato (preferibilmente utilizzando il modello dichiarazioni Modello1<sub>PAMD</sub>); si evidenzia altresì che è possibile eliminare - in fase di redazione - le parti del modello di dichiarazioni non utilizzate.**

**Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.111/12 dell'AVCP si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito <http://www.anticorruzione.it>.**

**- In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andrà allegato il PassOE del raggruppamento o in alternativa i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento;**

**- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c) del d.lgs.163/2006, andrà allegato il PassOE del Consorzio contenente l'indicazione delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici o in alternativa – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;**

**- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate;**

**In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 7 dalla trasmissione della relativa richiesta.**

**La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (se previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa**

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di partecipazione con le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori a firma congiunta.

È onere del concorrente, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

### **Articolo 7.1.1- Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi.**

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi nel modello dichiarazioni deve inoltre, **a pena di esclusione**, essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (*gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all'interno del modello dichiarazioni e, in tal caso, non occorre allegare separate dichiarazioni*):

- **In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 37 co. 8 del d.lgs. 163/06:**
  - a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
  - b) l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art. 37 co. 8 del d.lgs. 163/06;
  - c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.
  
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:**
  - a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'ambito delle dichiarazioni contenute nella busta documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
  - b) gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
  - c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare.
  
- **In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c):**
  - a) la tipologia/natura del consorzio;
  - b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;
  - c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;
  - d) chi eseguirà la fornitura/servizio.

A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, nella BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, l’elenco delle imprese costituenti il consorzio (*lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposta all’interno del modello di istanza di partecipazione*).

➤ **Nel caso di consorzi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e):**

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) l’elenco delle imprese costituenti il consorzio. Si invitano i concorrenti ad indicare già nell’istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;
- c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare

## **Articolo 7.2. Busta Tecnica**

Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” deve essere inserita **a pena di esclusione** l’offerta tecnica consistente in una relazione tecnico-progettuale dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei servizi di gara offerti, secondo quanto descritto nel seguito del presente articolo.

**A pena di esclusione** l’offerta tecnica deve essere **sottoscritta** da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e deve essere redatta in lingua italiana.

In particolare, ai fini della valutazione, l’offerta tecnica deve essere articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione come indicati nella “**Tabella A temi tecnici di valutazione e coefficienti ponderali**” allegata al presente disciplinare.

La relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 20 (venti) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola; non rientrano nelle suddette 20 (venti) facciate le eventuali schede tecniche allegate (*esempio: schede tecniche relative ad attrezzature, hardware, software, etc.*).

Facciate ed elaborati eccedenti le riportate indicazioni non verranno tenute in considerazione per l’attribuzione del punteggio; i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato pena l’esclusione dalla procedura di gara.

La mancata documentazione di un requisito, comporterà l’attribuzione di un punteggio nullo.

Si precisa che, nell’ambito della offerta tecnica le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all’art. 13 co. 6 del d.lgs. 163/06: in mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

**Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:**

- l’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri (se già non dichiarato in precedenza);
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- nell’offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione.

### Articolo 7.3. Busta Economica

Nella busta “C- OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta secondo il modello offerta economica, allegato al presente disciplinare, sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione, seguendo le istruzioni riportate di seguito. L’offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l’indicazione dei seguenti elementi:

1. ribasso percentuale, da indicare in cifra e in lettera, sull’importo a base d’asta;
2. l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa inclusi nell’offerta), che costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 87, co. 4, del D.Lgs. 163/2006.

#### Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- il ribasso percentuale offerto non può essere pari a cento;
- l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel Capitolato tecnico tutto incluso e nulla escluso;
- in caso di discordanza tra le cifre e lettera nell’ambito dell’indicazione dell’offerta economica, prevale l’importo indicato in lettera;
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.11 co. 6 del d.lgs.n.163/2006;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori.

### Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e dell’offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE

#### In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 37 co. 8 del d.lgs. 163/06:

- a. i modelli dichiarazioni complete delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione ivi contenute, devono essere presentati - a pena di esclusione - da ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio, firmati dal rispettivo legale rappresentante e corredati dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- b. l’offerta tecnica e l’offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o del consorzio;
- c. l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. 163/06, se non già indicato in precedenza;
- d. nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione.

**In caso di raggruppamenti e consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), già costituiti ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 163/06:**

- a. le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere – a pena di esclusione – firmate dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio e corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Si precisa che il legale rappresentante dell'ATI/Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto degli operatori raggruppati/consorziati; in tal caso è necessario presentare – **a pena di esclusione** – una dichiarazione multipla ovvero più dichiarazioni tutte sottoscritte dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio con indicazione della composizione del raggruppamento/consorzio. In alternativa, occorre – a pena di esclusione – allegare, in aggiunta alle proprie dichiarazioni, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata/consorziata relative al possesso dei requisiti di partecipazione, corredate ciascuna dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- b. l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio;
- c. nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione.

**In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/06:**

- a. le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere a pena di esclusione firmate dal legale rappresentante del consorzio e corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici; in tal caso è necessario presentare – **a pena di esclusione** – una dichiarazione multipla ovvero più dichiarazioni tutte sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio. In alternativa, occorre – a pena di esclusione – allegare, in aggiunta alle proprie dichiarazioni, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice relative al possesso dei requisiti di partecipazione, corredate ciascuna dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- b. l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio.

**In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lett. e-bis) del d.lgs. 163/2006:**

- a) le dichiarazioni richieste relative ai requisiti di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmate:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (che utilizzerà il modello dichiarazioni in analogia all'ATI costituita), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

#### **In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/2006:**

- a) le dichiarazioni richieste relative ai requisiti di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere rese in analogia con quanto indicato per le ATI.

### **Articolo 8: Garanzie**

Ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (**nella busta documentazione amministrativa**), da garanzia provvisoria, nella misura del 2% del valore stimato dell'Accordo Quadro, pari ad Euro 48.000,00 (quarantottomila/00), da costituirsi a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La funzione di garanzia connessa all'applicazione dell'art. 38 co. 2bis del d.lgs. 163/2006 (*come disciplinata al par. 3.6*) non determina un aumento dell'importo della cauzione provvisoria; è fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione di cui alla legge, ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto; resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- **da cauzione** che può essere versata:
  - a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Ascoli Piceno; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa";
  - b) in contanti presso la tesoreria dell'Amministrazione, con versamento o bonifico su c/c codice IBAN IT98I0200813507000102493318 - Unicredit S.p.a. Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza n.10/A; in tal caso la relativa quietanza, con la seguente causale "*cauzione provvisoria Accordo Quadro assistenza scolastica alunni disabili*" deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

- **da fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'offerta – sia se la garanzia provvisoria è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l'altro, essere corredata, **a pena di esclusione**, da una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al co. 3 dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006,

contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria, per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.

L'impegno di cui al punto precedente è quindi da intendersi a favore di tutti i Comuni dell'Ambito potenzialmente aderenti all'Accordo Quadro e fino alla concorrenza dell'importo totale.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, **pena l'esclusione**, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

**La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.**

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Ascoli Piceno);
- 3) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Le fideiussioni presentate dalle ditte non aggiudicatrici saranno svincolate entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatrici della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

La garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della stipula dell'Accordo Quadro.

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria si precisa quanto segue:

- 1) l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- 2) l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- 3) l'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- 4) l'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- 5) qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, deve presentare idonea e puntuale dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000, relativa al possesso di valide certificazioni, indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate, ovvero copia delle suddette certificazioni.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora, in seguito all'aggiudicazione non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per motivi non imputabili all'Amministrazione, oppure:

- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

La garanzia provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 75 del codice dei contratti – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

- A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

Con riferimento ai singoli appalti specifici conclusi dai Comuni appartenenti all'Ambito, l'impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro, dovrà costituire, a favore di ogni singola Amministrazione aderente all'Accordo Quadro medesimo, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'importo della garanzia definitiva sarà calcolato sull'importo massimo dello specifico atto di adesione secondo il disposto dell'art. 113, co. 1, del D.Lgs. 163/2006.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applicano le stesse ipotesi premianti previste per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato solo al momento in cui sarà emesso il certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente garantito.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente.

Entrambe le garanzie, provvisoria e definitiva, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dallo specifico atto di adesione.

**Nel caso in cui il Fornitore non rilasci la garanzia definitiva a favore di una o più Amministrazioni all'atto della conclusione di ogni singolo appalto specifico, la Stazione appaltante procederà ad avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione dell'Accordo Quadro nonché alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.**

### **Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi**

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **non ancora costituiti**, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lettere b) e c), del Codice, la garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e di consorzi ordinari ex art. 34, co. 1, lettera e), del d.lgs. 163/2006, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate/consorziate sono in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di consorzi ex art. 34, co. 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall'impresa capogruppo/consorzio.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia definitiva deve prevedere a pena di esclusione precisa indicazione di tutte le imprese associate.

## Articolo 9: Aggiudicazione e adempimenti per la stipula dell'accordo quadro

La Commissione di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante PEC e/o fax se autorizzato e/o il sito internet <http://www.comuneap.gov.it/home>. La Commissione si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà sulla base delle risultanze della procedura di gara.

La comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non vincola l'Amministrazione.

Successivamente, il Dirigente che ha indetto la procedura con proprio provvedimento procederà all'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro.

L'avviso di esito di gara e copia della determina di aggiudicazione e dei verbali di gara, sia in formato cartaceo che in formato elettronico mediante scansione, saranno trasmessi al servizio competente, al fine di procedere alla pubblicazione dell'esito di gara ed alle comunicazioni di cui all'art. 79, co. 5, lett a) del d.lgs. 163/06, nonché al fine di avviare le procedure di istruttoria contrattuale e del controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell'aggiudicatario.

Contestualmente il Dirigente che ha indetto la procedura di gara indicherà al servizio competente eventuali parti dei verbali e/o delle offerte presentate dai concorrenti che debbono essere sottratte all'accesso, unitamente alla relativa motivazione.

Acquisito il provvedimento di aggiudicazione definitiva, il servizio competente, inviterà l'impresa aggiudicataria a presentare ai fini della stipulazione dell'Accordo Quadro, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento dello stesso contratto, e precisamente:

- **dichiarazione** indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà l'Accordo Quadro con relativi poteri;
- **(in caso di ATI): atto di costituzione** dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art. 37 del d.lgs. n.163/06 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- **(in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo**, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- **dichiarazione** a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del referente operativo;
- **polizza assicurativa** (vedi *Capitolato Tecnico*).

Contestualmente il servizio competente richiederà altresì all'impresa aggiudicataria di comprovare il possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti dal disciplinare di gara.

Il possesso dei requisiti di carattere speciale richiesti dal disciplinare di gara andrà comprovato mediante la presentazione della documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti:

a) *per i servizi analoghi*: idonea documentazione comprovante la tipologia del servizio eseguito, l'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o copia autenticata dei contratti e delle relative fatture emesse.

Le verifiche d'ufficio saranno effettuate direttamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il sistema AVCPass.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara anche prima dell'aggiudicazione definitiva.

La verifica dei requisiti di carattere tecnico sarà effettuata dal Servizio che ha indetto la procedura di gara.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 48 del d.lgs. 163/06.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in originale dei documenti allegati all'offerta e dichiarati conformi all'originale o dei documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro si procederà come segue:

- sarà effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara nel rispetto di quanto previsto dall'art.38 co. 3 del D.Lgs. n.163/06; si procederà a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche alla scadenza per la presentazione delle offerte. Le verifiche d'ufficio saranno effettuate direttamente presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il sistema AVCPass;
- a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, si procederà a richiedere il versamento delle spese per la stipula dell'Accordo Quadro stimate in Euro 5.000,00;
- si avverte che nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione.

Entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a sottoscrivere l'Accordo Quadro, con le modalità ed entro i termini che sono comunicati dalla Direzione che ha indetto la procedura.

Nell'ipotesi di attivazione di Convenzione quadro della Legge n. 488/99 prima della stipula del contratto, l'Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche di cui all'art. 26 della citata legge ed eventualmente all'annullamento della procedura.

## Articolo 10: Subappalto

Non è ammesso il subappalto del servizio stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.

## Articolo 11: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

\* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

\* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

\* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

\* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

\* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

## Articolo 12: Informazioni di carattere generale

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica: [paoloci@comune.ascolipiceno.it](mailto:paoloci@comune.ascolipiceno.it) almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comuneap.gov.it> nella sez. "Bandi di gara e contratti" dedicata alla gara in oggetto.

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di

fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento all'indirizzo **paoloci@comune.ascolipiceno.it**, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del d.lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione.**

**A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.**

E' onere dell'operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare nel modello dichiarazioni e gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 co 4 della Legge 180/2011.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'accordo è il TAR di Ancona.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Per la presente procedura è designato quale responsabile del procedimento il Dr. Paolo Ciccarelli.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il proprio responsabile del procedimento e il direttore dell'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010 relativamente al singolo contratto che verrà stipulato con l'affidamento del singolo appalto specifico.

**TABELLA A – TEMI TECNICI DI VALUTAZIONE E COEFFICIENTI PONDERALI**

Alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di **70** punti che saranno assegnati sulla base della valutazione degli elementi contenuti nella relazione di cui al precedente articolo 7.2.

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”, procederà alla assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione e relativi sub-criteri:

Nr. criterio	Nr sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio (max punti)	Valore criterio (max punti)
<b>1</b>		<b><i>PROPOSTA METODOLOGICA E PROGETTUALE DEI SERVIZI</i></b> Tale criterio fa riferimento all’elaborazione di un progetto che contenga una proposta metodologica secondo uno schema espositivo che evidenzi la stretta connessione fra il contesto di intervento, le finalità del servizio, gli obiettivi specifici e le azioni necessarie al loro raggiungimento sulla base dei seguenti sub criteri:		<b>40</b>
	<b>1.1</b>	<b><i>Analisi del contesto e obiettivi generali</i></b> Il concorrente dovrà descrivere il contesto che ha dato origine all’attivazione del servizio, comprensivo dei presupposti teorici e normativi. Si terrà conto altresì della capacità di definire obiettivi strategici (cioè coerenti con gli obiettivi generali previsti dalla letteratura e normativa di riferimento nazionale e regionale), specifici (cioè diversificati in base alle specifiche esigenze degli utenti) e misurabili (ossia valutabili e riproducibili).	<b>8</b>	
	<b>1.2</b>	<b><i>Descrizione delle principali linee di intervento del servizio</i></b> Il concorrente dovrà descrivere le attività da svolgere in relazione agli obiettivi generali, tra cui le attività finalizzate all’acquisizione dell’autonomia personale e rafforzamento delle potenzialità residue, l’elaborazione di eventuali strategie finalizzate ad adattare i percorsi di apprendimento definiti dai docenti alle capacità cognitive dell’allievo, il percorso di integrazione dell’alunno attraverso attività di mediazione su più livelli, le attività specifiche per la cura della persona. Si valuterà la qualità complessiva della proposta considerando l’accuratezza e la completezza del progetto valutato sulla base del grado di rispondenza alle specifiche definite nel capitolato.	<b>20</b>	
	<b>1.3</b>	<b><i>Criticità derivanti dalla natura del servizio: metodologie di controllo e strategie di intervento</i></b> Il concorrente dovrà produrre una proposta metodologica come di seguito articolata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• metodo di verifica e monitoraggio degli interventi;</li> <li>• capacità di individuare le criticità insite nel servizio;</li> <li>• elaborare strategie di risoluzione e di miglioramento del servizio nel suo complesso.</li> </ul>	<b>12</b>	

		<b>SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL SERVIZIO</b> Con tale criterio si intendono valutare in particolare le modalità organizzative, operative e di controllo del servizio sulla base dei seguenti sub criteri:		24
2	2.1	<b>Sistema di organizzazione del personale</b> Il concorrente dovrà descrivere l'assetto organizzativo in relazione alla pianificazione progettuale di cui al criterio 1 evidenziando il sistema dei ruoli, le modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione, le procedure di coordinamento e controllo tra le diverse unità e funzioni, il sistema di gestione del personale in relazione al servizio, nonché gli strumenti e le risorse dedicate tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal Capitolato tecnico. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• efficacia delle metodologie;</li> <li>• esaustività;</li> <li>• aderenza al contesto.</li> </ul>	15	
	2.2	<b>Predisposizione di un piano per garantire la continuità in caso di situazioni non preventivabili e urgenti.</b> Il concorrente dovrà illustrare un piano con le modalità da adottare per garantire la continuità del servizio in situazioni non preventivabili e urgenti (es. eventuali improvvise indisponibilità degli operatori, impossibilità dell'operatore a raggiungere il luogo in cui presta servizio, etc.). Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di grado di flessibilità e di efficacia delle soluzioni individuate per fronteggiare situazioni emergenziali garantendo la continuità delle attività.	3	
	2.3	<b>Modalità di raccordo e connessione con la rete tecnica, professionale e sociale di riferimento</b> Il concorrente dovrà descrivere le attività relative al lavoro di rete nella fase di programmazione del servizio e nello svolgimento dello stesso. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di esaustività, efficacia e capacità di coinvolgimento dei vari attori sociali.	6	
3		<b>PIANO RELATIVO A FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.</b> Il concorrente dovrà descrivere il percorso formativo e di riqualificazione professionale dedicato agli operatori. Verranno valutate la qualità e la completezza del piano proposto anche con riferimento all'aggiornamento degli addetti nel periodo di vigenza del contratto.		3

<b>4</b>	<b>SERVIZIO AGGIUNTIVO</b> Il concorrente dovrà proporre, come servizio aggiuntivo, un progetto di intervento, anche in rete con le associazioni di volontariato, per l'accompagnamento all'autonomia e all'inserimento socio-lavorativo della persona disabile nella fase conclusiva del ciclo scolastico. Si valuterà la qualità complessiva della proposta con riferimento all'efficacia della azioni che si intende porre in essere.	<b>3</b>
<b>TOTALE PUNTI</b>		<b>70</b>

*Allegati:*

Capitolato tecnico;  
 elenco operatori;  
 modello dichiarazioni (Modello 1<sub>PAMD</sub>).  
 modello di offerta economica.

Il Dirigente  
 F.to Dr Paolo Ciccarelli